



Alberto Roccella

(associato di diritto urbanistico nella Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Milano)

Il regime giuridico delle opere d'arte negli edifici di culto in Italia *

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. La disciplina canonica. - 3. La normativa civile e l'intesa del 26 gennaio 2005.

1 - Premessa

Le opere d'arte poste all'interno degli edifici di culto possono consistere in decorazioni e ornamenti strettamente connessi alla struttura architettonica, e quindi non separabili o difficilmente separabili dall'edificio. Esse però consistono largamente anche in beni mobili, per solito strettamente funzionali all'esercizio del culto religioso. In generale si può riconoscere che per queste opere d'arte l'interesse religioso è sempre presente. Le opere d'arte di interesse religioso conservate nei musei hanno avuto in passato funzione liturgica o di devozione religiosa, ma attualmente risulta prevalente, se non esclusivo, il loro carattere di testimonianza di civiltà. Per contro, le opere d'arte negli edifici di culto presentano normalmente una destinazione attuale al culto.

Per queste opere assume dunque particolare rilevanza l'art. 12 dell'Accordo del 18 febbraio 1984 di modificazione del Concordato lateranense, il quale ha stabilito che la Santa Sede e la Repubblica italiana, nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela del patrimonio storico ed artistico¹. Lo stesso art. 12 ha previsto inoltre che, al fine di

* Versione italiana, rivista e integrata con le note, della relazione *Le régime juridique des œuvres d'art dans les édifices de culte en Italie*, presentata al convegno *Patrimoine culturel/cultuel en France et en Italie. Définir – Protéger – Gérer*, in occasione dei vent'anni di collaborazione interuniversitaria, Programma Gratianus, tra l'Università di Firenze, Facoltà di Scienze Politiche, e l'Université de Paris Sud 11, Faculté Jean Monnet, Firenze, 18-19 marzo 2010. Il contributo è destinato alla pubblicazione nella rivista *Jus*.

¹ L'accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, è stato ratificato con la l. 25 marzo 1985, n. 121.



armonizzare l'applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso, gli organi competenti delle due parti concordino opportune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali di interesse religioso, appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche².

I caratteri essenziali del regime dei beni culturali di interesse religioso degli enti e delle istituzioni ecclesiastiche sono stati ormai chiariti. Gli amministratori degli enti ecclesiastici sono tenuti al rispetto della disciplina sull'amministrazione del patrimonio della Chiesa posta dall'ordinamento canonico. Peraltro tutti i beni culturali, compresi quelli di interesse religioso degli enti ecclesiastici, sono pienamente soggetti, in conformità con la tradizione storica dell'ordinamento italiano, alla legislazione civile di protezione del patrimonio culturale. Le intese previste dall'art. 12 dell'Accordo del 1984 possono avere solo carattere applicativo e attuativo della legislazione civile³.

Bisogna quindi esaminare la disciplina canonica, quella civile e quella pattizia, con specifico riferimento alle disposizioni rilevanti per i beni culturali di interesse religioso posti all'interno degli edifici di culto.

2 - La disciplina canonica

² Sui beni culturali di interesse religioso è disponibile un'ampia bibliografia. In generale v. **A.G. CHIZZONITI**, *Profili giuridici dei beni culturali di interesse religioso*, Libellula edizioni, Tricase, ed. provv., s.d. (ma 2008); **ID.**, *I beni culturali di interesse religioso: la collaborazione tra istituti pubblici ed ecclesiastici nell'attività di valorizzazione*, in *Cultura e istituzioni. La valorizzazione dei beni culturali negli ordinamenti giuridici*, a cura di L. Degrassi, Giuffrè, Milano, 2008, 63 ss.; **G. PASTORI**, *I beni culturali di interesse religioso: le disposizioni pattizie e la normazione più recente*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2005, 191 ss.; **M. RENNA**, *I beni culturali di interesse religioso nel nuovo ordinamento autonomista*, in *Dir. amm.*, 2004, 181 ss.; **M. VISMARA MISSIROLI**, *I beni culturali di interesse religioso dall'Accordo del 1984 al «Codice Urbani»*, in *Iustitia*, 2004, 310 ss.; **A. ROCCELLA**, *I beni culturali ecclesiastici*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2004, 199 ss.; **ID.**, *Conservazione e consultazione degli archivi di interesse storico e delle biblioteche degli enti e istituzioni ecclesiastiche tra ordinamento canonico e ordinamento statale*, in *Le carte della Chiesa. Archivi e biblioteche nella normativa pattizia*, a cura di A.G. Chizzoniti, il Mulino, Bologna, 2003, 29 ss.; **S. AMOROSINO**, *I beni culturali d'interesse religioso nell'ordinamento amministrativo italiano*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2003, 375 ss.; **A. ROCCELLA**, *I beni culturali di interesse religioso della Chiesa cattolica*, in *Studi in onore di Umberto Pototschnig*, II, Giuffrè, Milano, 2001, 1093 ss.; *Beni culturali di interesse religioso*, a cura di G. Feliciani, il Mulino, Bologna, 1995.

³ Sulla natura giuridica di queste intese v. **A. ROCCELLA**, *Conservazione e consultazione degli archivi di interesse storico e delle biblioteche degli enti e istituzioni ecclesiastiche tra ordinamento canonico e ordinamento statale*, cit., 81 ss.; **N. COLAIANNI**, *Intese (diritto ecclesiastico)*, in *Enc. del dir.*, Agg. V, Giuffrè, Milano, 2001, 698 ss.



Il Codice di diritto canonico contiene disposizioni importanti per le opere d'arte negli edifici di culto, ma non una disciplina organica.

Le immagini preziose, ossia insigni per antichità, arte o culto, esposte alla venerazione dei fedeli nelle chiese e negli oratori, possono essere restaurate, qualora ne abbiano bisogno, solo previa licenza scritta dell'ordinario diocesano il quale, prima di concederla, deve consultare dei periti⁴. È assolutamente illecito vendere le sacre reliquie. Le reliquie insigni e quelle onorate da grande pietà popolare possono essere alienate o trasferite solo a seguito di licenza della Sede apostolica; la stessa regola vale per le immagini onorate da grande pietà popolare nelle chiese⁵. Gli amministratori, prima di iniziare il loro incarico, devono sottoscrivere un dettagliato inventario dei beni immobili, dei beni mobili preziosi, degli altri beni culturali e delle altre cose, con la loro descrizione e stima⁶.

Bisogna inoltre considerare che le opere d'arte negli edifici di culto sono esposte ai furti molto più di quelle conservate nei musei. Indicazioni importanti per la protezione di queste opere si trovano in tre documenti della Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa e in due documenti della Conferenza episcopale italiana.

La Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa ha diffuso, il 2 maggio 1994, ai presidenti delle conferenze episcopali una lettera intitolata *L'inventariazione dei beni culturali ecclesiastici*⁷. Questo documento sollecitava l'impegno a contrastare le situazioni di degrado e i frequentissimi reati di illecite asportazioni. L'inventariazione dei beni era considerata necessaria al fine di disporre di adeguata documentazione, per scoraggiarne ogni indebita appropriazione e per facilitarne il recupero in caso di sparizione. Si proponeva anzi di redigere l'inventario in tre copie, da tenere presso l'ente possessore, presso la Curia o la commissione diocesana preposta ai beni culturali e, infine, presso la Conferenza episcopale italiana. Si intendeva così facilitare gli organismi civili competenti per le investigazioni e le azioni di recupero di beni asportati.

Alcuni anni più tardi la Pontificia commissione per i beni culturali della Chiesa è tornata sul tema, con impostazione di ampio respiro e con sviluppo molto approfondito, con la lettera ai vescovi diocesani dell'8 dicembre 1999, intitolata *Necessità e urgenza*

⁴ *Codex juris canonici*, canone 1189.

⁵ *Codex juris canonici*, canone 1190.

⁶ *Codex juris canonici*, canone 1283.

⁷ La lettera è pubblicata in Cesen, *Codice dei beni culturali di interesse religioso*, a cura di M. Renna, V.M. Sessa, M. Vismara Missiroli, Giuffrè, Milano, 2003, 728 ss.



dell'inventariazione dei beni culturali della Chiesa⁸. Il patrimonio storico-artistico della Chiesa è considerato in questa lettera come il volto storico e creativo della comunità cristiana. Le biblioteche possono essere considerate i luoghi della riflessione e gli archivi i luoghi della memoria. Ma il patrimonio storico-artistico è la testimonianza della creatività artistica per dare splendore di bellezza ai luoghi del culto, della pietà, della vita religiosa.

Il documento ricostruisce la plurisecolare storia interna della Chiesa per la salvaguardia e la valorizzazione dei propri beni culturali e tratta l'inventariazione, necessaria e urgente, insieme alla catalogazione, auspicabile e importante. Le due operazioni hanno abitualmente finalità e metodologie distinte, anche se connesse e complementari, in quanto parti organiche di un'unica operazione conoscitiva. Il documento pertanto precisa i termini adoperati, mettendo in evidenza nozione, oggetto, metodi e obiettivi. L'inventariazione è un'attività conoscitiva di base. La catalogazione, invece, prende in considerazione il bene nel suo complesso e nelle sue finalità intrinseche e comprende anche la documentazione fotografica. Gli obiettivi delle due operazioni sono riducibili a tre: la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico secondo criteri culturali ed ecclesiali. Il documento insiste sul legame tra i fedeli e le espressioni storico-artistiche ecclesiali e sulla natura religiosa delle opere d'arte. Il patrimonio storico-artistico della Chiesa è orientato all'animazione del popolo di Dio; in molti casi esso è espressione dei desideri, dell'ingegno, dei sacrifici e soprattutto della pietà dei fedeli; esso costituisce un'eredità spirituale per le future generazioni.

La lettera considera in modo particolare gli edifici sacri, dove si trova la maggior parte del patrimonio artistico della Chiesa, e afferma il principio della conservazione contestuale dei beni culturali: «Non si può (...) sottovalutare l'esigenza di mantenere, per quanto possibile, inalterato il legame tra gli edifici e le opere in essi contenute, onde garantirne una completa e globale fruizione». La lettera conferma così il principio della conservazione dei beni culturali nel loro contesto affermato per la prima volta con accenti vibranti nel 1796 da Quatremère de Quincy nelle *Lettres à Miranda*, in opposizione ai

⁸ La lettera è pubblicata in Cesen, *Codice dei beni culturali di interesse religioso*, cit., 757 ss. e, sul web, sul sito del Vaticano, nella sezione relativa alla Pontificia commissione per i beni culturali della Chiesa, all'url http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_commissions/pcchc/documents/rc_com_pcchc_19991208_catalogazione-beni-culturali_it.html.



saccheggi di opere d'arte di Napoleone Bonaparte in Italia⁹. Questo principio viene ampiamente sviluppato anche per l'inventariazione, la quale deve identificare il contesto in modo da sottolineare la natura relazionale e l'afflato spirituale di cui le opere sono segni visibili. L'importanza del contesto per i beni culturali ecclesiastici comporta la necessità di conservarli quanto più possibile nei luoghi e nelle sedi originarie. Solo l'esigenza primaria della salvaguardia e motivi di sicurezza possono consentire lo spostamento delle opere dal loro contesto originario. La catalogazione costituisce un livello più approfondito di conoscenza, secondo criteri e terminologie uniformi e rigorose; essa va realizzata anche con mezzi informatici, che consentono consultazioni rapide, rendendo più efficaci gli interventi di salvaguardia e di recupero dei beni. Il documento riconosce infine l'importanza della collaborazione fra organismi ecclesiastici e istituzioni civili per pianificare la gestione, configurare le metodologie, formare i catalogatori, reperire le risorse.

Il terzo documento della Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa è la lettera ai vescovi diocesani dell'Italia del 24 marzo 1999 intitolata *Disposizioni sui prestiti di beni culturali di pertinenza ecclesiastica in Italia*¹⁰. Questo documento ha un oggetto più limitato: esso afferma la necessità di ottemperare alle norme civili vigenti, ma stabilisce anche prescrizioni e indicazioni di carattere operativo, al fine di salvaguardare la finalità religiosa dei beni e, per quanto possibile, il loro contesto ecclesiale.

I documenti della Conferenza episcopale italiana hanno preceduto quelli della Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa e, probabilmente, hanno contribuito a creare il clima adatto alla loro formazione.

Il primo documento della Conferenza episcopale italiana risale al 14 giugno 1974, prima ancora quindi non solo dei documenti della Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa, ma anche prima della revisione del Concordato, intervenuta il 18 febbraio 1984: si tratta delle Norme intitolate *Tutela e conservazione del patrimonio storico*

⁹ Le *Lettres à Miranda* di Antoine Chrysostome Quatremère de Quincy sono state ripubblicate in *Lo studio delle arti e il genio dell'Europa*, a cura di M. Scolaro, Nuova Alfa Editoriale, Bologna, 1989. V. ora anche *Lettere a Miranda*, con scritti di Édouard Pommier. Introduzione, traduzione e cura di M. Scolaro, Minerva edizioni, Bologna, 2002; la versione originale francese è *Lettres à Miranda sur le déplacement des monuments de l'art de l'Italie (1796). Introduction et notes* par Édouard Pommier, Macula, Paris, 1989.

¹⁰ La lettera è pubblicata in Cesen, *Codice dei beni culturali di interesse religioso*, cit., 750 ss., e sul web, sul sito della diocesi di Senigallia, all'url http://www.diocesisenigallia.it/nuove_disposizioni_circa_il_pres.htm.



*artistico della Chiesa in Italia*¹¹. Il documento è importante perché riconosceva che l'osservanza della legislazione civile a favore e tutela del patrimonio culturale è doverosa e già sollecitava gli enti ecclesiastici alla formazione dell'inventario e del catalogo. Inoltre si ricordava che le alienazioni delle suppellettili sacre che hanno interesse artistico o storico e non sono utilizzabili per il culto a motivo della riforma liturgica del concilio Vaticano II sono vincolate alle disposizioni della legge canonica e di quella civile. Infine i vescovi erano invitati a inviare all'amministrazione statale, in tempo utile per la redazione dei programmi, la segnalazione degli interventi di restauro e di tutela degli edifici di culto. Si affermava altresì la necessità di condurre i restauri, anche di beni mobili, secondo le direttive delle soprintendenze. Il documento riconosceva dunque che i beni culturali ecclesiastici, e specificamente quelli situati negli edifici di culto, sono soggetti alla legislazione civile e auspicava la collaborazione delle autorità ecclesiastiche con le autorità civili preposte alla tutela del patrimonio culturale.

Il successivo documento della Conferenza episcopale italiana, del 9 dicembre 1992, intitolato *I beni culturali della Chiesa cattolica in Italia. Orientamenti*¹², ha ancora sollecitato gli enti ecclesiastici a un atteggiamento di fattiva collaborazione con le autorità civili, ma ha anche affermato l'esigenza di rispettare le particolari finalità religiose dei beni culturali della Chiesa. Una specifica attenzione è stata dedicata all'inventario e al catalogo. I responsabili degli enti ecclesiastici sono stati richiamati all'osservanza della normativa canonica e civile sulle alienazioni dei beni culturali. Le alienazioni in linea di principio sono da evitare perché comportano un depauperamento del patrimonio e incidono sul significato religioso dei beni, esposti a usi incongrui e talora dissacranti, con scandalo dei fedeli. Può essere consentito invece il passaggio di un bene, a titolo di deposito o anche di alienazione, da una chiesa ad altra chiesa, ma con il consenso delle autorità civili e religiose. Gli *Orientamenti* in tal modo hanno invocato la legislazione civile come ulteriore baluardo, oltre la normativa canonica, per contrastare la dispersione dei beni culturali mobili custoditi negli edifici di culto: questo aspetto merita di essere notato. Gli *Orientamenti* hanno anche confermato il valore del rispetto del contesto: ogni rimozione di

¹¹ Il documento, approvato dalla X assemblea generale dei vescovi italiani, è pubblicato in Cesen, *Codice dei beni culturali di interesse religioso*, cit., 833 ss., e, sul web, in *Olir*, Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose, all'url http://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4342.

¹² Il documento, approvato dalla XXXVI assemblea generale dei vescovi italiani, è pubblicato in Cesen, *Codice dei beni culturali di interesse religioso*, cit., 844 ss.



opere d'arte dalla loro sede originaria, per motivi di sicurezza, deve essere autorizzata dai competenti organi canonici e civili e segnalata sulla scheda di catalogo.

3 - La normativa civile e l'intesa del 26 gennaio 2005

L'art. 9, comma 1, del Codice dei beni culturali¹³ ha ripreso il principio posto già dall'art. 8 della l. 1° giugno 1939, n. 1089: per i beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le Regioni, provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d'accordo con le rispettive autorità. Questo principio ha particolare importanza per i beni culturali posti all'interno degli edifici di culto, i quali sono normalmente di interesse religioso e sono destinati al culto.

Le modifiche apportate al Codice dei beni culturali nel 2008 hanno inoltre chiarito espressamente che i beni degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti sono soggetti alla disciplina dello stesso Codice¹⁴.

Ma è interessante notare che i principi già affermati dai documenti della Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa e della Conferenza episcopale italiana sono stati ripresi e sviluppati nell'intesa del 26 gennaio 2005 tra il Ministro per i beni e le attività culturali e il Presidente della Conferenza episcopale italiana¹⁵. Si tratta di principi che valgono in generale per tutti i beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche, ma che

¹³ D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.

¹⁴ Su queste specifiche modificazioni, apportate dal d.lgs. 28 marzo 2008, n. 62, v. **A. ROCCELLA**, *La conservazione: gli artt. 18-52 (par. 9)*, in *Aedon*, Rivista di arti e diritto on line, 2008, n. 3, *Le modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio dopo i decreti legislativi 62 e 63 del 2008 / Beni culturali*, sul web, all'url <http://www.aedon.mulino.it/archivio/2008/3/roccella.htm>.

¹⁵ All'intesa, che ha sostituito la precedente intesa del 13 settembre 1996 (resa esecutiva col d.P.R. 26 settembre 1996, n. 571), è stata data esecuzione con il d.P.R. 4 febbraio 2005, n. 78. Su questa nuova intesa v. *Patrimonio culturale di interesse religioso in Italia. La tutela dopo l'Intesa del 26 gennaio 2005*, a cura di M. Madonna, Marcianum Press, Venezia, 2007; **A. ROCCELLA**, *La nuova intesa con la Conferenza episcopale italiana sui beni culturali d'interesse religioso*, in *Aedon*, 2006, n. 1, sul web, all'url <http://www.aedon.mulino.it/archivio/2006/1/roccella.htm>; **A.G. CHIZZONITI**, *L'intesa del 26 gennaio 2005 tra Ministero per i beni e le attività culturali e Conferenza episcopale italiana: la tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche tra continuità e innovazione*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2005, 387 ss.



assumono particolare rilievo per la protezione del patrimonio artistico negli edifici di culto¹⁶.

L'intesa ha stabilito il principio della collaborazione tra autorità ecclesiastiche e autorità civili innanzi tutto per la definizione dei programmi o delle proposte di programmi pluriennali e annuali di interventi per il patrimonio storico e artistico e relativi piani di spesa¹⁷.

L'intesa ha stabilito altresì che, al fine di armonizzare l'applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso, il Ministero e la Conferenza episcopale italiana concordano su vari principi¹⁸.

La collaborazione è stata riaffermata specificamente per l'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali, che costituisce il fondamento conoscitivo d'ogni successivo intervento. La Conferenza episcopale italiana ha dato effettivamente seguito a un ampio programma di catalogazione dei beni culturali degli enti ecclesiastici¹⁹, ma anche nella legislazione italiana la catalogazione ha assunto crescente rilievo. Nel 1990 è stato avviato un piano organico²⁰; la catalogazione è stata poi disciplinata in sede di conferimento delle funzioni amministrative alle Regioni (la cd. terza regionalizzazione)²¹, con il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali del 1999²², con uno specifico accordo Stato-

¹⁶ La collaborazione fra autorità civili e autorità ecclesiastiche per la tutela dei beni culturali di interesse religioso si è sviluppata anche a livello regionale. Su queste intese, meno rilevanti di quella statale per le opere d'arte contenute negli edifici di culto, v. **A. ROCCELLA**, *Le intese delle Regioni con le autorità ecclesiastiche sui beni culturali d'interesse religioso*, in *Le Regioni*, 2006, 1105 ss., pubblicato anche, col titolo *Le intese regionali. a) profili pubblicistici*, in *Patrimonio culturale di interesse religioso in Italia. La tutela dopo l'Intesa del 26 gennaio 2005*, a cura di M. Madonna, cit., 117 ss.

¹⁷ Art. 1, commi 4, 5 e 6.

¹⁸ Art. 2, commi 1 e 2.

¹⁹ La catalogazione della Conferenza episcopale italiana è confluita in una banca dati nazionale ad accesso riservato e in forma sintetica sul sistema BEWEB (Beni ecclesiastici in web), all'url <http://www.chiesacattolica.it/beweb/>.

²⁰ L. 19 aprile 1990, n. 84, *Piano organico di inventariazione, catalogazione ed elaborazione della carta del rischio dei beni culturali, anche in relazione all'entrata in vigore dell'Atto unico europeo: primi interventi*.

²¹ D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 149, comma 4, lett. e): questa disposizione ha riservato allo Stato la definizione, anche con la cooperazione delle Regioni, delle metodologie comuni da seguire nelle attività di catalogazione, anche al fine di garantire l'integrazione in rete delle banche dati regionali e la raccolta ed elaborazione dei dati a livello nazionale.

²² D. lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 16, sul quale v. il commento di **W. VACCARO GIANCOTTI**, in *La nuova disciplina dei beni culturali e ambientali. Testo Unico approvato con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490*, a cura di M. Cammelli, il Mulino, Bologna, 2000, 66 ss.



Regioni raggiunto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano²³, e ancora, da ultimo, col Codice dei beni culturali e del paesaggio²⁴.

Secondo l'intesa del 26 gennaio 2005 la Conferenza episcopale collabora all'attività di catalogazione curata dal Ministero. A sua volta il Ministero assicura, ove possibile, il sostegno all'attività di inventariazione promossa dalla CEI e le parti garantiscono il reciproco accesso alle relative banche dati. Per l'attuazione di questo tipo di collaborazione il Ministero e la Cei possono stipulare appositi accordi²⁵. Su questo punto si ricorda che la collaborazione tra le parti aveva già condotto alla stipula, l'8 aprile 2002, di una convenzione tra l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione del ministero per i beni e le attività culturali e la Conferenza episcopale italiana circa le modalità di collaborazione per l'inventario e il catalogo dei beni culturali mobili appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche²⁶.

L'intesa ha ripreso anche il principio del rispetto del contesto per i beni culturali della Chiesa. Fermo restando quanto disposto in materia dalla legislazione statale vigente, i beni culturali mobili degli enti e delle istituzioni ecclesiastiche sono mantenuti, per quanto possibile, nei luoghi e nelle sedi di originaria collocazione o di attuale conservazione. Qualora il mantenimento *in situ* dei beni medesimi non ne garantisca la sicurezza o non ne assicuri la conservazione, il soprintendente, previo accordo con i competenti organi ecclesiastici, può disporre il loro deposito in musei ecclesiastici, se muniti di idonei impianti di sicurezza, o in musei pubblici²⁷.

La stessa impostazione è riprodotta per la richiesta di prestito per mostre dei beni culturali di interesse religioso. La richiesta è formulata in conformità alle disposizioni procedurali fissate dalla normativa

²³ L'accordo, di data 1° febbraio 2001, è pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 90 del 18 aprile 2001 nonché in *Aedon*, 2001, n. 2, sul web all'url <http://www.aedon.mulino.it/archivio/2001/2/cat.htm>, con un commento di **V.M. SESSA**, *L'accordo Stato-regioni in materia di catalogazione dei beni culturali*, all'url <http://www.aedon.mulino.it/archivio/2001/2/sessa.htm>.

²⁴ D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 22, art. 17, sul quale v. il commento di **P. PETRAROIA**, in *Il codice dei beni culturali e del paesaggio*, a cura di M. Cammelli, il Mulino, Bologna, nuova edizione, 2007, 127 ss.

²⁵ Art. 2, comma 3.

²⁶ Sulla convenzione, pubblicata in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2003, 525 ss., e sul web all'url http://www.chiesacattolica.it/pls/cci_new/bd_edit_doc_txt.edit_documento?p_id=7407, v. **A. ROCCELLA**, *I beni culturali ecclesiastici*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2004, 220 ss.

²⁷ Art. 2, comma 4.



canonica. Il prestito è poi autorizzato nel rispetto della normativa statale vigente in materia²⁸.

Anche su questi punti l'intesa comporta il rafforzamento della disciplina interna della Chiesa. Essa ricorda agli enti ecclesiastici l'obbligo di rispettare la legislazione civile e ribadisce il principio della conservazione dei beni nel loro contesto; d'altra parte si conferma il principio dell'accordo tra autorità ecclesiastica e autorità civile per lo spostamento dei beni.

A questo proposito l'intesa considera anche i beni culturali mobili di interesse religioso già in proprietà di diocesi o parrocchie estinte o provenienti da edifici di culto ridotti all'uso profano dall'autorità ecclesiastica competente e che non possano essere mantenuti nei luoghi e nelle sedi di originaria collocazione o di attuale conservazione. Il soprintendente valuta, d'accordo con il vescovo diocesano, l'opportunità del deposito di questi beni presso altri edifici aperti al culto, qualora gli stessi siano idonei a garantirne la conservazione, ovvero presso musei ecclesiastici, se muniti di idonei impianti di sicurezza, ovvero presso altri musei pubblici presenti nel territorio²⁹.

L'intesa ha considerato, nella stessa prospettiva, anche i casi di calamità naturali che coinvolgano i beni culturali di interesse religioso. Il vescovo diocesano trasmette al soprintendente competente ogni utile informazione ai fini del sollecito accertamento dei danni e argomentate valutazioni circa le priorità di intervento, legate alle esigenze di culto; gli organi ministeriali ed ecclesiastici competenti si accordano poi per garantire il deposito temporaneo degli stessi beni culturali mobili presso musei ecclesiastici, se muniti di idonei impianti di sicurezza, o musei pubblici presenti nel territorio, ovvero presso laboratori di restauro idonei, anche sotto il profilo della sicurezza, a effettuare i necessari interventi conservativi³⁰.

Gli interventi di conservazione, e specialmente quelli sui beni mobili e sulle superfici architettoniche decorate (affreschi, mosaici) devono essere eseguiti da personale qualificato, in possesso dei requisiti professionali richiesti dalle leggi³¹. Gli interventi in edifici aperti al culto

²⁸ Art. 2, comma 8.

²⁹ Art. 6, comma 4.

³⁰ Art. 6, comma 5.

³¹ Sulla qualificazione professionale degli operatori per gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici v. l'art. 29, commi 6 e seguenti, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), poi modificato dall'art. 2, comma 1, lett. m), d.lgs. 24 marzo 2006, n. 152, e dall'art. 2, comma 1, lett. n), n. 1), d.lgs. 26 marzo 2008,



sono programmati ed eseguiti previo accordo, per le esigenze di culto, tra autorità ecclesiastica e autorità civile. Se l'accordo non è raggiunto a livello locale e in presenza di rilevanti questioni di principio, le autorità centrali ecclesiastica e civile impartiscono le direttive idonee a consentire una soluzione adeguata e condivisa³².

La sicurezza dei beni conservati negli edifici di culto è un problema importante, proprio perché si tratta di opere esposte al pubblico e che hanno attualmente funzione di culto. L'intesa riconosce in generale la primaria importanza della sicurezza dei beni culturali di interesse religioso. Essa però stabilisce anche che il Ministero e la CEI assicurano, secondo le rispettive competenze e disponibilità finanziarie, adeguate misure di sicurezza, con particolare riguardo agli edifici aperti al culto e ai beni maggiormente esposti al rischio di furti, del degrado e dell'abbandono³³.

La doppia natura di beni culturali e di beni di interesse religioso assume rilievo anche per l'accesso e la visita ai beni culturali ecclesiastici, che continuano a essere garantiti, in conformità un'antica normativa. Infatti già nel 1913 il regolamento di esecuzione della l. 20 giugno 1909, n. 364, aveva stabilito che «nelle chiese, loro dipendenze ed altri edifici sacri, le cose d'arte e d'antichità dovranno essere liberamente visibili a tutti in ore a ciò determinate»³⁴; questa

n. 62. Per le disposizioni transitorie v. l'art. 182, commi da 1 a 1-*quinquies*, del Codice dei beni culturali, modificato dall'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e dall'art. 3, comma 1, lett. s), n.1), d.lgs. 26 marzo 2008, n. 62. V. altresì il regolamento approvato con d.m. 3 agosto 2000, n. 294, e modificato con d.m. 24 ottobre 2001, n. 420, nonché Corte cost., 13 gennaio 2004, n. 9, in *Aedon*, 2/2004, con nota di C. TUBERTINI, *I limiti della potestà legislativa regionale in materia di formazione professionale nella tutela dei beni culturali* (Nota a sentenza 9/2004), all'url <http://www.aedon.mulino.it/archivio/2004/2/tubertini.htm>. Da ultimo v. il d.m. 26 maggio 2009, n. 86, *Regolamento concernente la definizione dei profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, ai sensi dell'articolo 29, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio*, in *Gazz. Uff.* n. 160 del 13 luglio 2009; d.m. 30 marzo 2009 n. 53, *Regolamento recante la disciplina delle modalità per lo svolgimento della prova di idoneità utile all'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali, nonché della qualifica di «collaboratore restauratore di beni culturali»*, in attuazione dell'articolo 182, comma 1-*quinquies* del Codice, in *Gazz. Uff.* n.121 del 27 maggio 2009.

³² Art. 2, comma 5.

³³ Art. 2, comma 6.

³⁴ R.d. 30 gennaio 1913, n. 363, art. 28, primo comma. Il secondo comma dello stesso articolo stabilisce inoltre che «Speciali norme e cautele, d'accordo fra i Ministeri dell'istruzione, degli interni e di grazia e giustizia e dei culti, dovranno adottarsi per le cose di eccezionale valore esistenti in dette chiese ed edifizii, nonché per gli



disposizione deve considerarsi sempre in vigore e applicabile in forza dello stesso Codice dei beni culturali del 2004, poiché compatibile con la disciplina da esso posta³⁵. Nel caso di edifici aperti al culto o di mobili collocati in questi edifici, l'accesso e la visita sono consentiti nel rispetto delle esigenze di carattere religioso. A tal fine possono essere definiti orari e percorsi di visita in base ad accordi tra i soprintendenti competenti per materia e per territorio e gli organi ecclesiastici territorialmente competenti³⁶. La stessa regola si segue anche per l'accesso e la visita alle aree archeologiche sottostanti a edifici di culto o connesse ai medesimi edifici³⁷. Da qualche tempo per la visita ad alcune chiese di grande richiamo turistico è richiesto il pagamento di un biglietto d'ingresso, con cui far fronte alle spese di custodia e manutenzione. Tuttavia il biglietto d'ingresso non è stato previsto dall'intesa e non appare conforme alla regola della libera visibilità delle cose d'arte nelle chiese.

Il principio del rispetto delle esigenze di culto per i beni culturali di interesse religioso e quello dell'accordo tra autorità civile e autorità ecclesiastica, quando sussistano tali esigenze, sono confermati in linea generale dall'intesa.

I provvedimenti amministrativi da adottarsi a norma della legislazione statale vigente che abbiano ad oggetto beni culturali di interesse religioso di istituzioni ecclesiastiche sono assunti dal competente organo del ministero, previo accordo, relativamente alle esigenze di culto, con il vescovo diocesano competente per territorio³⁸.

I progetti di adeguamento liturgico da realizzare negli edifici aperti al culto aventi il carattere di beni culturali sono presentati dal vescovo al soprintendente, il quale procede, relativamente alle esigenze di culto, d'accordo con il vescovo diocesano, in conformità alle disposizioni della legislazione statale in materia di tutela³⁹.

Anche gli scavi e le ricerche archeologiche da effettuarsi in edifici di culto aventi il carattere di beni culturali ecclesiastici sono programmati ed eseguiti, nel rispetto della normativa statale vigente, previo accordo, relativamente alle esigenze di culto, tra gli organi ministeriali e quelli ecclesiastici territorialmente competenti⁴⁰.

stabilimenti sacri in cui per il loro particolare carattere, sia necessario determinare limitazioni al generale diritto di visita del pubblico».

³⁵ D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 130.

³⁶ Art. 2, comma 7.

³⁷ Art. 6, comma 3.

³⁸ Art. 6, comma 1.

³⁹ Art. 5, comma 3.

⁴⁰ Art. 6, comma 2.



L'intesa del 26 gennaio 2005, come si è visto dall'esposizione dei suoi contenuti, ha assunto la collaborazione come oggetto di impegni dell'amministrazione statale e delle strutture di governo della Chiesa, in particolare i vescovi diocesani. La Chiesa cattolica si caratterizza per la sua "costituzione gerarchica"⁴¹, anche se essa conosce una molteplicità di enti, tra i quali le parrocchie, ciascuna delle quali normalmente è titolare del proprio edificio di culto: e lo Stato italiano riconosce civilmente gli enti ecclesiastici⁴². Le forme della collaborazione previste dall'intesa si adattano alla struttura gerarchica della Chiesa. Gli enti ecclesiastici, le parrocchie in primo luogo, si presentano all'amministrazione statale per il tramite del vescovo, che assicura la collaborazione. Le autorità ecclesiastiche, in tal modo, sono impegnate a far rispettare ai singoli enti ecclesiastici la normativa civile, che così trova presidio e garanzia non soltanto nell'amministrazione statale di tutela, ma anche nella gerarchia della Chiesa. E, reciprocamente, l'intermediazione del vescovo nei rapporti con l'autorità civile vale ad assicurare che i singoli enti ecclesiastici non si sottraggano all'osservanza della normativa canonica.

⁴¹ G. FELICIANI, *Le basi del diritto canonico*, il Mulino, Bologna, 1990, 73 ss.; C. CARDIA, *Il governo della Chiesa*, il Mulino, Bologna, 2^a ed., 1993, 28 ss.

⁴² Sulla disciplina degli enti ecclesiastici v., riassuntivamente, A. ROCCELLA, *Gli enti ecclesiastici a vent'anni dall'accordo di modificazione del Concordato*, in *Jus*, 2005, 521 ss.